



COMUNE DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta- Andria-Trani

Nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

*(Adeguato allo schema adottato dalla G.R. n. 965 del 13.06.2017
in conformità alle previsioni della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.)*



SOMMARIO

**NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

Art. 1. Costituzione e finalità	3
Art. 2. Competenze	3
Art. 3. Composizione	3-5
Art. 4. Nomina, durata e compensi	5-6
Art. 5. Incompatibilità	6
Art. 6. Decadenza	7
Art. 7. Convocazione e funzionamento	7-10
Art. 8. Rapporti con le strutture organizzative del Comune	11
Art. 9. Disposizioni finali	11

Art. 1 – Costituzione e finalità

1. Il presente dispositivo disciplina il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii., "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*", dell'art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii., "*Norme per la Pianificazione Paesaggistica*", e secondo i criteri definiti nell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n.2273 e deliberazione della Giunta Regionale Puglia 9 febbraio 2010, n. 299;

2. Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii. è istituita presso il Comune di Bisceglie la "Commissione locale per il paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione".

3. La Commissione Locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo in materia di paesaggio, svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Bisceglie e garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Art. 2 – Competenze

1. Alla Commissione Locale per il Paesaggio è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.r. n.20/2009 e ss.mm.ii..

La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice (d.lgs n. 42/2004) e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*), nonché delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.

2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.

3. La Commissione, inoltre, può:

- a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
- b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- c) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative (*documentazione fotografica, plastici, rendering, slide, riprese filmate ed altre tecniche di rappresentazione grafica*);

Art. 3 – Composizione

1. La Commissione è composta da n. 5 membri selezionati dal Comune di Bisceglie (ente delegato) a seguito di avviso pubblico, di cui n. 4 scelti anche attraverso elenco di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, n. 1 componente con figura professionale priva di titolo di studio universitario purchè sia documentata esperienza quinquennale nelle materie innanzi citate.

I predetti componenti dovranno essere scelti tra figure professionali esterne all'amministrazione comunale e comunque non facenti parte della Ripartizione Tecnica;

2. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 20/2009, i membri della Commissione devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.

La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo di studio universitario purchè sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta ad un albo professionale (art. 2, lettera c) L.R. 26.10.2016 n. 28;

a) La commissione deve comprendere la pluralità delle competenze previste dal comma precedente e, pertanto, deve essere costituita da:

- **n. 1 esperto** nelle materie inerenti alle discipline dell'Architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale) con possesso della Laurea specialistica in Architettura o laurea equipollente;

- **n. 1 esperto** nelle materie inerenti alle discipline dell'Ingegneria (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale) con possesso della Laurea specialistica in Ingegneria o laurea equipollente;

- **n. 1 esperto** nelle materie inerenti alla geologia e geomorfologia, con il possesso della Laurea in Scienze della Terra o laurea equipollente;

- **n. 1 esperto** nelle materie inerenti alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale con possesso della Laurea in Scienze agrarie e/o forestali o laurea equipollente;

- **n. 1 figura professionale** (art. 2, lettera c) L.R. 26.10.2016 n. 28) priva di titolo di studio universitario purchè sia documentata esperienza quinquennale nelle materie riportate al sopraccitato punto 2 dell'art. 3 (Composizione) e sia iscritta ad un albo professionale;

b) Nella ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) della L.R. 25.6.2013, n.17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), il numero massimo di cinque componenti della Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo (*nel caso di comuni interessate da aree di cui all'art.142, comma 1° lett. m del Codice*).

c) I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

d) Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, eccetera) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

3. Il responsabile del procedimento, quale soggetto interno all'Amministrazione, dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.

Entro quaranta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione paesaggistica deve:

a) verificare se l'istanza risulta essere corredata della documentazione necessaria e svolgere gli accertamenti del caso;

b) richiedere le necessarie integrazioni qualora la documentazione allegata all'istanza non sia completa. In tale caso, i termini di decorrenza del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di ricezione della documentazione;

c) verificare la conformità/compatibilità fra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato;

d) mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno quattro giorni naturali e consecutivi prima della seduta;

e) partecipare alla Commissione in qualità di relatore del progetto da valutare per acquisirne il parere;

f) trasmettere alla "Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia" la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa dell'intervento;

g) comunicare all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i.

h) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

4. Con apposito atto dirigenziale dell'Ufficio competente (Ripartizione Tecnica) si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio

Art. 4 - Nomina, durata e compensi

1. La Commissione dura in carica n. **3** anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.

È nominata con atto dirigenziale della Ripartizione Tecnica, sulla base di una graduatoria di merito redatta da parte di una commissione costituita dal Segretario Generale, dal Dirigente della Ripartizione Tecnica e dal Dirigente Ripartizione Servizi - Patrimonio e Ambiente, previa valutazione dei curricula presentati dai candidati.

2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3 della presente disciplina e a quanto disposto dall'allegato A) della deliberazione di Giunta Regionale n.2273/2009.

La determinazione di nomina dei componenti della commissione, con allegata la graduatoria di merito, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune www.comune.bisceglie.bt.it.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

a) Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposita determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della commissione.

b) La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R.16.4.2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..

5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.

6. Ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, per ogni singola riunione spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza nella misura pari a quella percepita dai consiglieri comunali del Comune di Bisceglie.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici della/e amministrazione/i interessate, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:

a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;

b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;

c) appaltino la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.

d) L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il quarto grado del componente della Commissione, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

e) Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle pratiche

all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi dall'aula nella quale è riunita la Commissione. Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

Art. 6 – Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art. 5, commi 1° e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione o a sei riunioni anche non consecutive nel corso di un anno solare.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente della Ripartizione Tecnica che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Dirigente della Ripartizione Tecnica; in tale caso rimarranno in carica fino alla loro sostituzione. Il Dirigente della Ripartizione Tecnica provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento delle lettera di dimissioni, alla nomina del sostituto ai sensi del precedente articolo 3 che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione.

Art. 7 - Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Responsabile dell'ufficio, sentito il Presidente, tramite avviso scritto consegnato a mano o tramite posta ordinaria o a mezzo fax o per posta elettronica con almeno cinque giorni naturali e consecutivi di preavviso nei casi di seduta ordinaria, ed almeno tre giorni prima nei casi di seduta straordinaria, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni.
2. Entro il termine di cui al comma 1°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
3. La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza. Il Presidente presiede le riunioni e coordina l'andamento dei lavori della Commissione.
4. La Commissione si riunisce in via ordinaria una o due volte al mese.
5. La Commissione può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
6. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata due giorni naturali e consecutivi prima della seduta a mezzo fax o per posta elettronica. Hanno comunque priorità le pratiche relative a:

- *esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;*
- *attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che godono di finanziamenti pubblici;*
- *varianti in corso d'opera*

7. La nota di convocazione deve indicare espressamente la data, l'ora e il luogo della riunione e ad essa deve essere allegato l'ordine del giorno della riunione stessa con l'indicazione delle pratiche da esaminare e la descrizione sommaria degli interventi.

8. I componenti della Commissione devono comunicare almeno 48 ore prima della seduta, ridotte a 24 ore in caso di convocazione d'urgenza, la loro disponibilità a parteciparvi ed eventuali incompatibilità in riferimento alle pratiche da trattare.

9. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione.

10. Per la validità delle riunioni e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente ovvero il Vicepresidente.

11. Per l'esame dei progetti la Commissione provvede secondo l'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione. L'ordine del giorno contiene l'elenco di tutte le pratiche secondo l'ordine di presentazione. Possono fare eccezione i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che per questioni d'urgenza vengono sottoposti all'esame della Commissione anche se non inseriti nell'ordine del giorno.

12. L'ordine del giorno deve comprendere solo le pratiche per le quali la documentazione sia completa e per le quali sia stata redatta l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento.

13. Il responsabile del procedimento relaziona obbligatoriamente prima della espressione di parere della Commissione su ciascuna pratica posta all'ordine del giorno.

14. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato inserito nel proprio contesto.

15. Nell'esercizio delle sue funzioni in materia paesaggistica di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:

- *alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;*
- *alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.*

16. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, nonché per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

17. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto:

- *nel corso dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica previsti dagli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell'ambito delle competenze sub-delegate ai Comuni dalla Regione Puglia di cui all'art. 7 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20 e ss. mm. ii.;*
- *nel corso dei procedimenti definiti dagli artt. 90 e 91 del PPTR;*
- *ogni qual volta il Responsabile del Procedimento o il Dirigente cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ritenga che un intervento proposto possa incidere negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi.*

18. La Commissione può inoltre:

- a) richiedere integrazioni documentali e/o modalità rappresentative (documentazione fotografica, plastici, rendering, slide, riprese filmate, ed altre tecniche di rappresentazione grafica);*
- b) convocare e sentire i progettisti nel corso della sessione della CLP per l'illustrazione del progetto.*
- c) effettuare il sopralluogo presso le aree oggetto di progetto previa formale richiesta avanzata nei confronti del progettista e/o del/i titolare/i della richiesta del provvedimento paesaggistico;*
- e) proporre al Responsabile del Procedimento di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi specifica competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame;*

19. La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del responsabile del procedimento e in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, esprime i seguenti pareri:

- a) parere favorevole motivato;*
- b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni;*
- c) parere contrario motivato.*

Il Presidente sottopone alla Commissione una proposta di parere motivato, formulata come previsto al precedente capoverso, sulla quale i membri esprimeranno voto favorevole o contrario; le ragioni del voto contrario dei membri dissenzienti devono essere verbalizzate. Nel corso della discussione i componenti possono proporre sulla proposta emendamenti sostitutivi, aggiuntivi o modificativi sui quali la Commissione dovrà votare.

20. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente. Nel voto non è ammessa l'astensione.

21. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal dipendente del servizio/settore competente designato con apposito atto dirigenziale di cui all'art. 3;

22. Il Segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso

con la relativa motivazione; l'eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.

23. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il segretario è tenuto:

- ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;

- a far firmare l'attestazione al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, facendo apporre la data della seduta di Commissione.

24. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.

25. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito istituzionale del Comune.

26. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

27. La commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

28. Nel caso di procedimenti di "autorizzazione paesaggistica" il responsabile del procedimento dovrà acquisire il parere della Commissione entro 15 giorni dalla nota di convocazione della medesima Commissione da parte del responsabile dell'ufficio.

30. Decorsi i termini di cui al comma precedente senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il responsabile del procedimento procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. Il responsabile del procedimento dovrà inoltre precisare l'assenza del parere della Commissione sia alla Soprintendenza, sia al Dirigente della Ripartizione Tecnica.

29. Nel caso di procedimenti di "accertamento di compatibilità paesaggistica" la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento formale dell'istanza presso la Ripartizione Tecnica.

31. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.

32. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di protocollo delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 8 - Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata dal Comune di Bisceglie.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. Per il rilascio dell'*autorizzazione paesaggistica* e/o dell'*accertamento di compatibilità paesaggistica* e/o *parere di compatibilità paesaggistica*, il richiedente è tenuto al versamento di una tariffa relativa alle spese istruttorie, differenziata a seconda dell'entità dell'intervento, così come definito con la Delibera di C.C. n. 23 del 23.03.2017, in attuazione dell'art. 36 della L.R. Puglia n. 19 del 31.12.2010 che ha integrato la Legge Regionale n. 20 del 07.10.2009 e s.m.i (Norme per la pianificazione paesaggistica) istituendo gli oneri istruttori in materia di paesaggio la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.



